

IL DIRETTORE  
Dr.ssa Elisabetta DE NARDO

ALL. 11  
EMENDAMENTO N. 3  
DELIBERA G. C.  
D/CC. 2012 04540/10  
MECC. N. 2012 05603/090

ALLEGATO N.

deliberazione

VEDI .....

12 DIC. 2012

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 139

VISTO per l'inserimento

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

IL 6 NOVEMBRE 2012 - ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in 1<sup>a</sup> convocazione, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia	CASSETTA Fabio	FIORITO Caterina
ANTONACCI Maria Luigia	CREMONINI Valentina	LAPOLLA Massimo Maria
AUSILIO Ernesto	CRISPO Michele	MOISO Daniele
BERARDINELLI Diletta	CUSANNO Alessandro	PASTORE Michele Paolo
BERGHELLI Michele	D'APICE Ferdinando	POERIO Francesco
BOSOTTO Gianluca	DEMARIA Francesco	POMERO Enrico
BRASCHI Massimo	DERI Gian Luca	ROMANO Roberto
CALLERI Massimo	DURANTE Emanuele	VERSACI Fabio
CAMMARATA Giuseppe		

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERARDINELLI - DEMARIA

in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE

e con l'assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell'ordine del giorno:

C7 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.  
REVISIONE REGOLAMENTO N. 295 E APPROVAZIONE NUOVO TESTO. PARERE .

## CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. REVISIONE REGOLAMENTO N. 295 E APPROVAZIONE NUOVO TESTO. PARERE.

Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, mecc n. 2004 03053/010, è stato approvato il Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

Questo atto è stato per otto anni il quadro normativo di riferimento per l'esternalizzazione degli impianti sportivi comunali gestiti in regime di convenzione e per i rinnovi delle concessioni già esistenti, prestando particolare attenzione alla gestione sociale degli impianti, che prevedeva un costante intervento finanziario della Città, abbattendo i canoni di locazione e assumendo oneri per le utenze in misura ormai non più sostenibile.

La situazione generale di crisi economica in Italia, che ha investito in maniera sostanziale anche gli Enti Locali, ha generato crisi di liquidità e si riscontrano sempre maggiori difficoltà nel proseguire la gestione degli impianti sportivi secondo le norme del succitato Regolamento, per questi motivi si è resa necessaria una sua revisione.

La Giunta Comunale con deliberazione dell'11 settembre 2012, n. mecc. 2012 04540/010, ha provveduto a rielaborare un nuovo testo del Regolamento n. 295 da proporre al Consiglio Comunale, sentito il parere delle Circoscrizioni.

La proposta di deliberazione, oggetto della richiesta di parere, è stata illustrata e discussa in sede di I e V Commissione circoscrizionale in cui sono evidenziate le seguenti osservazioni e le proposte di emendamento di seguito descritte.

- Il doppio iter procedurale per i rinnovi delle concessioni degli impianti sportivi rappresenta un eccesso di burocrazia e un passaggio doppio che di fatto svuota l'atto deliberativo del Consiglio circoscrizionale, che viene così a rappresentare meno di un parere formale, e aumenta i costi. Il presente Regolamento affronta la questione in maniera positiva istituendo l'iter istruttorio congiunto. Si distingue infatti tra impianti di interesse cittadino, la cui procedura di concessione e rinnovo è seguita in toto dalla Città, e impianti di interesse circoscrizionale, istruiti in partnership con le Circoscrizioni (pur prevalendo, in caso di divergenza, la Giunta Comunale: cfr. art. 6 c. 8). Questa articolazione è sicuramente un passo in avanti rispetto a quella attuale ma continua a richiedere tempi lunghi, aumentando i costi della politica e offrendo all'esterno un'immagine spezzettata dell'Amministrazione comunale. Ma soprattutto corre il rischio di svilire il ruolo della Circoscrizione, qualora le scelte di quest'ultima venissero sconfessate dall'Amministrazione centrale.

Peraltro si applica nella maggior parte dei casi a impianti di quasi nessuna importanza dal punto di vista sportivo: pensiamo in particolare alle bocciofile di base, caratterizzate da un paio di campi e un casotto prefabbricato. Si ritiene inoltre che l'obiettivo di rendere i rinnovi delle convenzioni oggetto di competenza deliberativa unicamente circoscrizionale non contrasti con il principio della competenza generale del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle concessioni di cui all'art. 42, comma 2 lett. 1) del D.Lvo 267/2000. Questo perché, a parte i casi di passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta (esternalizzazione), nel qual caso tra l'altro già l'attuale Regolamento prevede che l'individuazione del concessionario avvenga da parte della Circoscrizione previa approvazione del bando di gara da parte del Consiglio Comunale, in tutti gli altri casi si tratta di provvedimenti relativi a impianti per i quali il Consiglio Comunale ha già manifestato, in fase di esternalizzazione, la volontà di gestione (indiretta) in concessione.

Pertanto si propone che all' ART. 6, comma 4, ultima riga, dopo la parola "Circoscrizionale" siano soppresse le parole "e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale."

- Per garantire alle Circoscrizioni piene capacità riguardanti l'organizzazione del personale e la gestione dei servizi, si propone di sopprimere l'intero comma 1 dell'art 5) - Personale comunale dislocato negli impianti oggetto di esternalizzazione.

- Circa l'ART. 9, va ricordato che tra le cosiddette "bocciofile libere," ve ne sono molte continuamente utilizzate da gruppi spontanei o da associazioni che se ne prendono cura, eseguono piccole manutenzioni, chiudono l'impianto durante l'orario notturno. E' quindi utile e opportuno prevedere che la Circoscrizione possa stipulare, con associazioni semplici o comitati di cittadini, convenzioni annuali anche per favorire la partecipazione dei cittadini e sulla falsariga di quanto già avviene per alcuni giardini pubblici recintati, che vengono aperti, chiusi e mantenuti da Parrocchie, condomini, etc... A tal fine si propone il seguente emendamento aggiuntivo dopo il comma 6 dell'ART. 9: "7 Le Circoscrizioni possono stipulare con associazioni o comitati di cittadini convenzioni annuali per l'apertura, la chiusura e la piccola manutenzione delle bocciofile libere; tali convenzioni non costituiscono titolo o motivo per escludere nessun altro cittadino dall'utilizzo dell'impianto e non devono prevedere oneri per la Città."

- Rispetto alle utenze (ART, 13), considerato che i bocciodromi presentano entrate molto scarse a fronte di costi di gestione elevati, è equo inserirli in una delle due fasce precedenti e quindi con la possibilità che almeno il 70% dei costi sia a carico della città. Si propone quindi il seguente emendamento: all'ART.13 comma 1, lettera b), quarto paragrafo, prima riga, dopo la parola "natatori" aggiungere la parola "bocciodromi". Conseguentemente all'ART.13 comma 1, lettera b), quinto paragrafo, seconda riga, dopo la parola "polivalenti" sopprimere la parola "bocciodromi".

- Sempre con riguardo alle utenze, per indurre comportamenti di risparmio energetico e per poter calcolare previsioni di bilancio attendibili, è opportuno aggiungere all' ART. 13 comma 2, lettera b, ultima riga dopo la parola "concessionario" e prima dell'ultimo paragrafo (che inizia con "le spese di depurazione delle acque...") il seguente paragrafo: "In ogni caso nel disciplinare di concessione dovrà essere individuato, in accordo con i settori tecnici competenti e il concessionario, una somma massima annuale rimborsabile da parte della Città. In caso di rinnovi, la somma massima rimborsabile sarà individuata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Annualmente la somma massima rimborsabile dovrà essere rivalutata ed eventualmente

modificata previo accordo tra le parti, valutato, l'effettivo consumo dell'anno precedente, considerato l'aumento Istat.”

- Nell' ART. 30) - Norma Transitoria, la stesura proposta non specifica secondo quali criteri la Città possa deliberare di rivedere i canoni (si fa riferimento solo a “situazione finanziaria e di bilancio dell'ente”). Appare quindi necessario che:  
vengano specificati espressamente i criteri e modalità utilizzati dalla Città per rivedere i canoni; sia esplicitamente previsto il coinvolgimento delle Circoscrizioni in tutte le fasi della procedura di rinegoziazione; sia indicato espressamente se viene data alla società l'opportunità di rescindere unilateralmente dalla concessione con deroga dei tempi di preavviso e sia precisato cosa succeda nel caso in cui non si raggiunga un accordo con il concessionario. Per questo motivo e considerata la necessità di approfondimento della materia, si propone che all'ART. 30 dopo il secondo comma sia aggiunto il seguente paragrafo “2. Le modalità applicative di quanto indicato al precedente comma 1 saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale previa consultazione con l'Assemblea dei Presidenti di cui all'art. 32 Regolamento decentramento.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. 175 n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996, modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996, il quale all'art. 43, comma 1, dispone in merito alla “**attività consultiva**” attribuita alla competenza del Consiglio Circoscrizionale, a cui appartiene l'attività in oggetto;

dato atto che il parere di cui all'art. 49 Co. 1) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61, comma 2) del surrichiamato Regolamento del Decentramento è:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto

### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in merito alla proposta di deliberazione “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. REVISIONE REGOLAMENTO N. 295 E APPROVAZIONE NUOVO TESTO”, **PARERE FAVOREVOLE**, condizionato all'accoglimento degli emendamenti elencati qui di seguito e proposti per i motivi descritti in premessa.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 2, comma 3, settima riga, dopo la parola “temporaneo” aggiungere: “Gli Enti di promozione sportiva presentino delibera del direttivo quando

partecipano a un bando attraverso una loro affiliata”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 2, comma 5, ultima riga, dopo “i seguenti:” *aggiungere*: “-i posti di lavoro creati”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 2, comma 9 al fondo sia del punto a) sia del punto b) *aggiungere* le parole “comunicazione alla competente commissione consiliare”.

- Emendamento soppressivo. ART 5) *sopprimere* l'intero comma 1.

- Emendamento sostitutivo. ART. 6, comma 1, seconda riga *sostituire* la parola “potranno” con “dovranno”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 6, comma 2, ultima riga dopo “eventualmente previsti” *aggiungere* “e la presentazione dei bilanci societari”.

- Emendamento soppressivo. aggiuntivo: ART. 6, comma 4, ultima riga, dopo la parola “Circoscrizionale” *sopprimere* le parole “e successivamente, entro altri 45 giorni, del Consiglio Comunale.”

- Emendamento soppressivo. ART. 6, comma 5, riga 4 *sopprimere* “, laddove sottoscritto dal medesimo,”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 6, comma 10, ultima riga dopo la parola “contratti” *aggiungere* “entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di rinnovo”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 9, dopo il comma 6, *aggiungere* il seguente paragrafo: “7 Le Circoscrizioni possono stipulare con associazioni semplici o comitati di cittadini convenzioni annuali per l'apertura, la chiusura e la piccola manutenzione delle bocciofile libere; tali convenzioni non costituiscono titolo o motivo per escludere nessun altro cittadino dall'utilizzo dell'impianto e non devono prevedere oneri per la Città.”

- Emendamento aggiuntivo. ART.13, comma 1, lettera b), quarto paragrafo, prima riga dopo la parola “natatori” *aggiungere* la parola “bocciodromi”.

- Emendamento soppressivo. ART.13, comma 1, lettera b), quinto paragrafo, seconda riga, dopo la parola “polivalenti” *sopprimere* la parola “bocciodromi”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 13, comma b, prima dell'ultimo paragrafo che inizia con “le spese di depurazione delle acque...” *aggiungere* il seguente paragrafo:

“In ogni caso, nel disciplinare di concessione dovrà essere individuato, in accordo con i settori tecnici competenti e il concessionario, una somma massima annuale rimborsabile da parte della Città. In caso di rinnovi, la somma massima rimborsabile sarà individuata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Annualmente la somma massima rimborsabile dovrà essere rivalutata ed eventualmente modificata previo accordo tra le parti, valutato l'effettivo consumo dell'anno precedente e considerato l'aumento Istat.”

- Emendamento sostitutivo. ART. 18, comma 1, riga 3 *sostituire* la parola “potrà” con “dovrà”.

- Emendamento aggiuntivo. ART. 30 *aggiungere* dopo il secondo comma il seguente paragrafo:  
“2. Le modalità applicative di quanto indicato al precedente comma 1 saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale previa consultazione con l’Assemblea dei Presidenti di cui all’art. 32 Regolamento decentramento.”

### IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Alessi, Calleri e Cusanno.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Presenti	:	n. 20
Votanti	:	n. 17
Astenuti	:	n. 3 (Braschi, Romano, Versaci)
Voti favorevoli	:	n. 17